



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO            | Presidente  |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GATT                | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) ROSAPEPE            | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 12/05/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione stipulato in data 2/11/2010 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 29/2/2012, il ricorrente insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge con rappresentante volontario all'Arbitro al quale chiede di ottenere dalla convenuta il rimborso della quota non maturata degli oneri anticipatamente corrisposti quantificato complessivamente in € 761,81 (oltre interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata).

Costituitosi, l'intermediario eccepisce in primo luogo la conformità delle disposizioni contrattuali - espressamente accettate dal ricorrente - alla normativa di riferimento pro tempore vigente. Evidenzia, altresì, il riconoscimento - in sede di conteggio estintivo - dell'importo di euro 182,35, a titolo di ristoro della componente recurring delle "commissioni rete distributiva", individuata nella misura massima del 60%, in conformità alle condizioni generali del contratto e, in particolare, a quanto previsto nell'allegato al contratto denominato "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" (per la quota corrispondente alla mensilità successiva a quella di estinzione).

Rappresenta, inoltre, che lo schema del contratto oggetto di ricorso è esaminato dal Collegio di coordinamento, il quale, con la pronuncia n. 10003/2016, ha statuito la legittimità del criterio di rimborso ivi indicato.

Quanto ai premi assicurativi non maturati, la resistente si dichiara disponibile a riconoscere al ricorrente l'importo indicato nell'ambito del "Piano annuale di rimborso"



citato, pari a € 151,01, già offerto in sede di riscontro al reclamo (oltre ad euro 20,00 per le spese di procedura sostenute per la presentazione del ricorso).

Con riferimento alle “spese di istruttoria”, poi, l’intermediario precisa che non ritiene applicabile la decisione della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) in quanto la stessa verte espressamente sull’interpretazione dell’art.16 paragrafo 1, della direttiva 2008/48 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008” e come evidenziato dal Tribunale di Napoli (cfr. decisione n. 10489/2019) ha quindi interpretato la direttiva europea e non già la normativa italiana che tale direttiva ha recepito (l’art. 126 sexies TUB introdotto a partire dal 19 settembre 2010). L’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia Europea (che comunque si riferisce ad altro contesto normativo, quello polacco) non può essere trasposta “sic et simpliciter” nell’ambito della normativa italiana che risulta essere del tutto chiara nell’escludere da obblighi di restituzione i costi “up front” ed in tal senso univocamente interpretata, oltre che dall’Autorità di Vigilanza, anche dagli orientamenti uniformi ed univoci dell’ABF. Le norme delle direttive europee, inoltre, non sono direttamente applicabili ai rapporti tra privati (cfr. pronuncia Corte Europea in sede plenaria del 7 agosto 2018 -causa C 122/17) in quanto: “una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (...). Infatti, estendere la invocabilità di una disposizione di una direttiva (...) trasposta erroneamente, nell’ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all’Unione Europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questo ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti”.

La stessa decisione al paragrafo 34 riconosce espressamente il diritto dei governi nazionali di essere posti in condizione di valutare adeguamenti del diritto all’indennizzo in caso di rimborso anticipato “al fine di tutelare gli interessi del mutuante” ma l’automatica trasposizione dell’interpretazione pregiudicherebbe illegittimamente ed ingiustificatamente tali interessi.

Deduce poi, che in linea con la comunicazione del 4 dicembre 2019 della Banca d’Italia la pronuncia della Corte di Giustizia Europea non è applicabile ai rapporti già estinti prima della stessa, come il contratto in esame. Se ciò avvenisse, risulterebbero violati i principi di proporzionalità e non discriminazione che sono alla base dello stesso ordinamento europeo e il principio generale di certezza del diritto.

L’intermediario, inoltre, ritiene non condivisibile la posizione del Collegio di Coordinamento espressa nella decisione n. 26525/2019 in merito all’applicabilità immediata delle conclusioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea anche perché è lo stesso consesso che ritiene non concluso il dibattito sulla sentenza “Lexitor” e in ogni caso le spese di istruttoria in quanto costo up front sarebbe da restituire secondo il criterio della c.d. “curva di interessi” (e non in base al criterio proporzionale come chiesto dal ricorrente).

Conclude, chiedendo, il rigetto del ricorso essendo infondate le richieste del ricorrente.

In sede di repliche il ricorrente si limita ad inoltrare la Comunicazione della Banca d’Italia del 4/12/2019 in materia di credito ai consumatori e rimborso anticipato dei finanziamenti.

## DIRITTO

Il ricorrente ha estinto anticipatamente un prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione e chiede la restituzione, secondo il criterio proporzionale, degli oneri commissionali versati in sede di stipulazione e non maturati nonché degli interessi legali.



L'estinzione anticipata corrisponde con la rata n. 15 delle 36 totali di mutuo.

Osserva in primo luogo il Collegio che l'allegato "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" - sottoscritto dal ricorrente - riporta la quota rimborsabile sia delle "commissioni reti distributiva" (individuata nella misura massima del 60% e calcolata "in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento") sia degli "Oneri assicurativi o di garanzia":

L'intermediario non ritiene applicabile al caso in esame la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (C-383/18) essendo intervenuta quando il rapporto di finanziamento era già estinto oltre ad aver interpretato la direttiva europea (2008/48 CE) "e non già la normativa italiana che tale direttiva ha recepito (l'art. 126 sexies TUB introdotto a partire dal 19 settembre 2010)"

Il Collegio di Palermo nella decisione n. 4748/2020, come già il Collegio di Napoli, hanno "allo stato dell'arte" ritenuto di applicare le conclusioni della CGUE ai contratti sottoscritti ed estinti prima del recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria mediante l'introduzione del D.lgs. 141/2010.

Il Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019 - con riferimento alla questione degli oneri retrocedibili in caso di estinzione anticipata. ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda";

Il Collegio di Napoli aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Il ricorrente ha chiesto in questa sede il rimborso delle seguenti voci:

"Spese di istruttoria": la clausola contrattuale al punto n. 5 fa riferimento a "ogni altro costo connesso al perfezionamento, esecuzione del contratto", pertanto la relativa voce di costo, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, è qualificabile come recurring;

"Commissioni rete distributiva": per tale voce l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è nel senso di ritenere recurring il 60% dell'importo della commissione (rimborsabile secondo il criterio contrattualmente definito) mentre per il restante 40% il costo è qualificabile come "istantaneo".

Rileva il Collegio che l'intermediario - in relazione alla componente recurring - riferisce di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo l'importo di € 182,35 in applicazione del criterio contrattuale e nella misura prevista dal "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" sottoscritto dal ricorrente.

Evidenzia il Collegio che l'importo rimborsato risulta essere indicato nel "Piano annuale" in corrispondenza della rata successiva (16ma) a quella di effettiva estinzione (15ma) del finanziamento, verificandosi, dunque, un "salto della rata":



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tuttavia, manca da parte del ricorrente una domanda specifica sul punto, per cui l'importo erogato quale componente recurring delle commissioni rete distributiva (€ 182,35) viene reputato corretto.

"Premi assicurativi" (per tale voce continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'Arbitro) per il quale si può accordare il rimborso di € 151,01, importo indicato nel "Piano annuale" in corrispondenza della 15ma rata.

La domanda risulta conclusivamente parzialmente accoglibile per euro 535,03, secondo il prospetto che segue:

spese di istruttoria 450,00 : 36 x 21= euro 262,50

commissione rete distributiva (componente up front 40%) euro 121,52, importo calcolato secondo il criterio della curva degli interessi (con TAN pari al 3,32% e percentuale di calcolo al 35,16)

con l'aggiunta di euro 151,01 per oneri assicurativi.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 535,03, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO